

CIRCOLARE N. 8
9 GIUGNO 2005

I nuovi importi dell'imposta di bollo

© Copyright 2005 Acerbi & Associati®

L'art. 1 comma 300 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria per il 2005) dispone un aggiornamento degli importi fissi di taluni prelievi (imposta di registro, tassa di concessione governativa, imposta di bollo, imposta ipotecaria e catastale, alcune tasse ipotecarie e diritti speciali) da attuarsi con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

In tal senso, il Ministero dell'Economia e delle finanze con **decreto 24 maggio 2005** (G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) ha provveduto ad aggiornare gli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo e i conseguenti adempimenti ordinariamente dovuti dalle società Clienti dello Studio il citato decreto ha apportato le seguenti modifiche alla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642:

articolo della tariffa	atti soggetto ad imposta di bollo	unità di misura	vecchio importo dell'imposta di bollo	imposta di bollo dovuta dal 1 giugno 2005
13	fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria [l'imposta non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47]	per ogni esemplare	1,29	1,81
13	estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accredito di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITAMENTO o dell'addebitamento e relativi benestare quando la somma supera euro 77,47	per ogni esemplare	1,29	1,81
16	libri e registri: repertori; libri di cui all'art. 2214 del codice civile (libro giornale e libro degli inventari); ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui all'art. 2215 del codice civile	ogni cento pagine o frazione	11,00	14,62

Le nuove misure dell'imposta di bollo sono **in vigore dal 1 giugno 2005** per cui:

1. fatture e documenti di addebito/accredito in genere di cui all'art. 13 della Tariffa

Ai fini che qui principalmente interessano la disposizione si riferisce alle fatture non imponibili ai sensi dell'art. 8 comma 1 D.P.R. n. 633/72 emesse in presenza di dichiarazione di intento nei confronti di esportatori abituali, ovvero alle fatture e ai documenti di addebito in genere riguardanti operazioni non soggette ad IVA (di valore superiore ad euro 77,47). La nuova misura dell'imposta di bollo di **euro 1,81 per ogni documento** si applica a decorrere dai **documenti emessi dal 1 giugno 2005**.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo, si applicano le disposizioni dei cui all'art. 7 del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7 il quale ne prevede il pagamento "mediante modalità telematiche". In altri termini, dal 1 giugno 2005 la tradizionale marca da bollo sarà sostituita da un "contrassegno" adesivo emesso su misura ed a richiesta dei contribuenti dalle tabaccherie.

Possono anche essere utilizzate, fino ad esaurimento, le vecchie marche da bollo; in tal caso bisognerà utilizzare più marche di importo diverso fino al raggiungimento del nuovo importo dovuto.

2. libri e registri di cui all'art. 16 della Tariffa

Ai fini che qui interessano, la disposizione si riferisce all'obbligo di assolvere l'imposta di bollo su libro giornale e libro degli inventari.

Per le **società di capitali** che, per la numerazione del libro inventari e del libro giornale, assolvono in modo forfetario la tassa sulle concessioni governative ai sensi dell'articolo 23 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, cioè coloro che versano annualmente la tassa di concessione governativa nella misura forfetaria di euro 309,87 (o di euro 516,46 qualora, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione superi l'importo di euro 516.456,90), prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine (versamento a mezzo F24 codice tributo 7085 entro il termine di versamento del saldo I.V.A. dovuto per l'anno precedente – per l'anno di inizio dell'attività la tassa deve essere corrisposta mediante versamento sul ccp n. 6007 intestato a: Ufficio del Registro tasse CCGG – Roma entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini dell'attribuzione della partita I.V.A.), **l'imposta di bollo sul libro giornale e sul libro degli inventari** è dovuta nella nuova misura di **euro 14,62 ogni cento pagine o frazione** (per pagina si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee e per quelli formati mediante tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile, quindi anche il retro, qualora sia utilizzabile in fase di stampa).

Per il libro giornale ed inventari tenuti da soggetti diversi dalle società di capitali di cui sopra che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, l'imposta di bollo per la bollatura e numerazione di libri e registri è maggiorata di 11.00 euro (nota 2-bis all'art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972).

L'imposta di bollo va assolta prima che il libro o registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

Ne consegue che per il **libro giornale o inventari messi in uso** (cioè numerati preventivamente ovvero stampati nel caso di numerazione contestuale alla stampa) **a decorrere dal 1 giugno 2005 è dovuta l'imposta di bollo nella nuova misura di euro 14,62** (maggiorata di euro 11,00 per i soggetti diversi dalle società di capitali).

L'imposta di bollo è assolta dal 1 giugno 2005 mediante apposito "contrassegno" adesivo rilasciato dalla tabaccherie (si veda quanto in precedenza commentato, anche in relazione alla possibilità di utilizzo fino ad esaurimento delle vecchie marche da bollo) ovvero secondo le modalità di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, cioè mediante versamento presso gli sportelli bancari, postali e dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi. In quest'ultimo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro. Si evidenzia che con R.M. 31.10.2001, n. 174, è stato istituito il codice tributo 458 T da utilizzare per il versamento mediante modello F23 presso gli sportelli bancari.

Riepiloghiamo di seguito gli obblighi attuali in materia di imposta di bollo sui libri contabili *:

Libro e registro	Imposta di bollo (ogni 100 pagine o frazione)
Libro giornale e libro inventari tenuti da imprenditori individuali e società di persone	25,62
Libro giornale e libro inventari tenuti da società di capitali	14,62
Libro giornale e libro inventari tenuti da società cooperative e in generale da ogni altro soggetto che non sconta la tassa di concessione governativa. Le cooperative edilizie e i loro consorzi sono esentati dal pagamento dell'imposta di bollo	25,62
Libri sociali (soci, verbali assemblee, cda, ecc.) tenuti dalle società di capitali	14,62
Libri sociali tenuti dalle società cooperative, escluse le cooperative edilizie e i loro consorzi	14,62
Libri sociali eventualmente tenuti dalle società di persone	14,62
Libri soci, del comitato direttivo, delle assemblee, ecc. tenuti da enti associativi	14,62
Libri I.V.A., libro cronologico degli incassi e pagamenti dei professionisti, libro dei movimenti finanziari, libro beni ammortizzabili e in genere ogni altro registro tenuto per finalità esclusivamente fiscali	/ *

* Ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 i repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie, ad esclusione dei repertori tenuti dai notai, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.